



BANDO AMIANTO 2023
INCENTIVI ALLE IMPRESE
PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO
DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

ALLEGATO 1



INDICE

- 1) OBIETTIVI DEL BANDO
- 2) SOGGETTI BENEFICIARI
- 3) TIPOLOGIA DI PROGETTI FINANZIABILI
- 4) SOGGETTI ESCLUSI
- 5) REGIME DI AIUTO IN ESENZIONE
- 6) TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO REGIONALE
- 7) PERIODO DI ELIGIBILITÀ DELLE SPESE
- 8) SPESE AMMISSIBILI
- 9) PRESCRIZIONE GENERALE PER AZIONE DI COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE
- 10) CRITERI DI PRIORITÀ'
- 11) MODALITÀ' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
 - 11.1) FASE 1: PRENOTAZIONE ON-LINE DEL CONTRIBUTO
 - 11.2) FASE 2: COMPLETAMENTO DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
- 12) PROCEDURA DI VALUTAZIONE
- 13) APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
- 14) REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
 - 14.1) TERMINE PER L'ULTIMAZIONE ED EVENTUALI PROROGHE
 - 14.2) COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI
 - 14.3) CRONOPROGRAMMA ECONOMICO-FINANZIARIO E ESIGIBILITÀ' DELLE SPESE
 - 14.4) MODIFICHE E VARIANTI
- 15) MODALITÀ' DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
- 16) ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 72 LEGGE FINANZIARIA DELLO STATO N. 289/2002
- 17) CONTROLLI A CAMPIONE
- 18) ESCLUSIONE DELLE DOMANDE, REVOCA DEI CONTRIBUTI

- 19) CUMULABILITÀ
- 20) RISORSE FINANZIARIE
- 21) ACCESSO AGLI ATTI E TUTELA DELLA PRIVACY
- 22) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- 23) INFORMAZIONI
- 24) DISPOSIZIONI FINALI

ALLEGATO A: DEFINIZIONE DI PMI E AUTONOMIA DI IMPRESA

ALLEGATO B: CONTENUTI DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO FASE 2

1) PREMESSE E OBIETTIVI DEL BANDO

La Regione con la Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile, approvata dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1840 del 08 novembre 2021, assume gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e correla le politiche regionali previste nel Programma di mandato con i goal e i target definiti nell'Agenda 2030 dell'ONU, tra i quali con riferimento al presente Bando, i:

Goal 8: Incentivare una crescita economica, duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti;

Goal 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.

Attraverso il Patto per il Lavoro e per il Clima, sottoscritto il 14 Dicembre 2020, la Regione promuove insieme a portatori di interesse pubblici e privati, un insieme di strategie per il rilancio e lo sviluppo dell'Emilia-Romagna fondati sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale. Il Patto citato è progetto condiviso, volto prioritariamente a generare lavoro di qualità, contrastare le diseguaglianze e accompagnare l'Emilia-Romagna nella transizione ecologica, contribuendo a raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Tra le priorità condivise tra i firmatari si richiamano le seguenti: investire sulle persone a partire dalla loro salute; rimettere al centro il lavoro e il valore dell'impresa, dalle piccole alle più grandi; accompagnare la transizione ecologica delle imprese; mettere salute e sicurezza sul lavoro al centro delle priorità istituzionali e sociali, valorizzare le buone prassi esistenti tra cui la "cabina di regia per il piano amianto".

Le strategie individuate nel Patto per il Lavoro e per il Clima si pongono in continuità con le politiche di tutela ambientale e promozione di sviluppo sostenibile, avviate con il Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile, approvato dall'Assemblea Legislativa il 12 luglio 2011 con atto n. 46, con il quale la Regione, individuate le principali criticità ambientali, ha previsto un insieme di azioni volte a sostenere la diffusione di metodologie a minor impatto ambientale nei processi organizzativi e produttivi alle imprese.

Tra le azioni attuative del Piano previste nell'ambito del Programma regionale per la tutela dell'ambiente di cui all'articolo 99 bis, comma 5, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), è prevista la possibilità di concedere mediante bandi "contributi a soggetti privati in conto capitale o attualizzati in conto interesse, in conformità alla vigente normativa comunitaria, per la realizzazione di impianti e opere collegate alle finalità del programma".

Il presente bando costituisce quindi attuazione:

- della Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile, di cui alla D.G.R. n. 1840 del 08/11/2021;
- del Patto per il Lavoro e per il Clima sottoscritto il 14/12/2020;
- del Piano di Azione Ambientale di cui alla D.A.L. n. 46/2011;
- della D.G.R. n. 1216 del 21 luglio 2014 con cui è stata attivata la seconda fase attuativa della programmazione prevista al punto 6.2 del Piano di Azione Ambientale, definendo tra gli obiettivi strategici la "Qualificazione ambientale del sistema produttivo regionale", da attuare anche tramite "Incentivi alle imprese per la rimozione dei manufatti contenenti cemento-amianto";
- del Piano Amianto della Regione approvato con D.G.R. 1945 del 4 dicembre 2017 che individua tra gli obiettivi previsti il miglioramento della qualità degli ambienti di vita e di lavoro tutelando la salute in relazione al rischio da esposizione all'amianto.

Il presente bando ha lo scopo di incentivare le imprese presenti sul territorio regionale a realizzare interventi di rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto, presenti in immobili sede di lavoro per il personale addetto alle attività produttive, terziarie e commerciali delle imprese, con l'obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e della cittadinanza, qualificando i luoghi di lavoro e tutelando l'ambiente.

2) SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda per i contributi previsti dal presente bando:

- **le micro, piccole e medie imprese** in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministero delle Attività produttive

del 18 aprile 2005, recante ad oggetto "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese";

- le grandi imprese;

aventi sede legale o unità locale nella Regione Emilia-Romagna.

La domanda deve essere presentata dall'impresa che svolge l'attività economica nell'immobile oggetto di bonifica.

Nel caso in cui l'immobile sia di proprietà di un soggetto diverso dall'impresa richiedente, occorre attestare la durata del contratto di locazione in essere, e allegare l'autorizzazione del proprietario all'intervento.

Ogni soggetto ammissibile può presentare una sola domanda, in cui potranno essere indicate anche più unità locali di intervento.

Nel caso di gruppi di imprese collegate o associate potrà essere ammessa a contributo una sola domanda per ciascun gruppo. Nell'eventualità che pervengano più domande dallo stesso gruppo, verrà considerata ammissibile la domanda che presenti almeno un criterio di priorità di cui al paragrafo 10 o, in assenza di questo, la prima in ordine cronologico.

3) PROGETTI FINANZIABILI

Sono finanziabili i progetti relativi alla realizzazione di interventi di rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto, presenti in immobili in cui si svolgono attività produttive, terziarie e commerciali dell'impresa richiedente, sede di lavoro per i soggetti addetti a tali attività.

Sono considerati ammissibili gli interventi avviati dopo la data di prenotazione on-line del contributo, di cui al successivo paragrafo 11.1.

Sono esclusi gli interventi finalizzati al mero adeguamento alle norme esistenti per i quali sussiste in capo all'impresa l'obbligo alla realizzazione dell'intervento a seguito di provvedimento dell'autorità competente, ovvero in forza di legge.

I progetti dovranno altresì riguardare immobili localizzati sul territorio della Regione Emilia-Romagna.

I progetti presentati dovranno avere un costo complessivo ammissibile non inferiore a € 15.000,00 IVA esclusa, quale limite minimo valido su cui applicare le percentuali di contribuzione previste. Tale limite dovrà

essere rispettato, a pena di esclusione o revoca del finanziamento, in sede di prenotazione on-line, di completamento della domanda di contributo per i progetti ammessi alla Fase 2 e in sede di rendicontazione.

Si precisa infine che gli interventi ammessi a contributo, sono attuativi delle azioni che il Piano di Azione Ambientale intende perseguire e realizzare; pertanto, i finanziamenti non possono essere distolti da dette finalità ambientali e in caso di violazione di quanto sopra detto trova applicazione l'art. 316 bis del Codice penale.

4) SOGGETTI ESCLUSI

Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando:

- gli enti e istituzioni senza fine di lucro non iscritte al Registro Imprese della camera di commercio;
- le amministrazioni pubbliche;
- le imprese che rientrano nella condizione di "impresa in difficoltà" secondo la definizione di cui all'art. 2, punto 18) del Reg. (UE) n. 651/2014.

5) REGIME DI AIUTO IN ESENZIONE

Il regime di aiuto sulla base del quale verranno concessi i contributi è disciplinato ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

Nello specifico il presente Bando si inquadra all'interno delle linee e dei contenuti previsti dal Regolamento sopra richiamato, con particolare riferimento a quanto previsto alla Sezione 7 "Aiuti per la Tutela dell'ambiente", art. 36 "Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, compresa la decarbonizzazione".

Sono escluse dall'applicazione del citato regolamento e conseguentemente dal regime di aiuto in esenzione per categoria qui citato:

- le imprese che svolgono le attività previste nei settori di cui all'art.1 comma 3 del Regolamento n. 651/2014; con la precisazione che ai sensi del medesimo comma 3 lettera b) sono ammesse le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, trattandosi in questo caso di aiuti per la tutela dell'ambiente;
- le imprese in difficoltà di cui all'art. 1 comma 4 lettera c, secondo la definizione di cui all'art. 2, punto 18).

Per quanto non specificato in questo paragrafo si rimanda al testo completo del Regolamento.

6) TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO REGIONALE

Oggetto del presente bando è la concessione di contributi in conto capitale alle imprese, loro consorzi e società consortili, per incentivare la realizzazione di opere ed interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti amianto dai luoghi di lavoro, con esclusione di quelli finalizzati al mero adeguamento alle norme esistenti, secondo le tipologie, le percentuali di contribuzione e nel rispetto degli importi minimi d'investimento indicati nella tabella che segue:

TIPOLOGIE INTERVENTI	PMI	GRANDI IMPRESE	IMPORTO MASSIMO CONTRIBUTO	IMPORTO MINIMO COSTO INTERVENTO IVA esclusa
Rimozione e smaltimento amianto	50%	35%	€ 150.000,00	€ 15.000,00

Si precisa che l'importo del contributo, definito secondo le percentuali riportate in tabella, potrà essere per il 50% a fondo perduto e per il restante 50% dovrà essere restituito in applicazione dell'art.72 della Legge n.289/2002, come meglio specificato al successivo paragrafo 16.

7) PERIODO DI ELIGIBILITÀ DELLE SPESE

Al fine di garantire l'effetto di incentivazione previsto dal Regolamento (UE) n.651/2014 (cfr. art. 6), il termine a partire dal quale possono essere avviati gli interventi e sostenute le relative spese ai fini dell'ottenimento del contributo, è quello della data di prenotazione on-line. Per avvio dell'intervento è da considerarsi l'effettivo avvio dei lavori in cantiere secondo quanto comunicato all'Asl di competenza. Le spese ammissibili ai fini dell'erogazione del contributo si intendono sostenute facendo riferimento alla data di emissione delle fatture.

8) SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese, al netto dell'I.V.A., chiaramente e strettamente connesse alla realizzazione dell'intervento di rimozione e smaltimento amianto, nel

rispetto del periodo di eligibilità di cui al precedente paragrafo 7.

Nello specifico, sono ammissibili unicamente le seguenti voci:

- spese connesse alle attività di rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto, ivi comprese quelle inerenti all'approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza;
- spese per consulenze, campionamento e analisi chimiche per determinazione presenza amianto, progettazione, sviluppo e messa a punto degli interventi, sostenute anche con personale interno, nella misura massima del 10% dell'importo di cui al punto precedente, ritenuto ammissibile.

Sono tassativamente escluse le spese e gli oneri di qualsiasi tipo inerenti all'intervento di ricostruzione dei manufatti.

In fase istruttoria saranno effettuate anche valutazioni di congruità sugli importi indicati nel quadro economico dell'intervento compilato in fase di domanda (fase 2), contestualizzando le condizioni specifiche degli interventi proposti e tenendo a riferimento i valori medi di mercato dei costi di rimozione e smaltimento amianto in base all'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e relativi aggiornamenti infrannuali o valutazioni specifiche condotte da enti quali ad esempio ARPAE e AUSL.

A seguito della valutazione l'importo del contributo potrà essere riparametrato. Qualora dovesse essere rideterminato in un valore inferiore a quello minimo per l'ammissione a finanziamento di € 15.000,00, l'intervento sarà escluso dalla concessione del contributo.

9) PRESCRIZIONE GENERALE PER AZIONE DI COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE

Il Beneficiario è responsabile della realizzazione di attività di informazione e pubblicità per garantire un'adeguata visibilità agli interventi finanziati sul territorio regionale e trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

È fatto obbligo che ogni qualvolta vengano approntati strumenti di comunicazione e materiale informativo a diffusione pubblica sull'intervento, venga apposta la dicitura "Intervento realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna - Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile",

utilizzando il seguente logo:



Inoltre, a conclusione dell'intervento, il beneficiario è tenuto all'esposizione di una targa permanente con il logo e la dicitura descritte al punto precedente.

10) CRITERI DI PRIORITÀ

Con l'obiettivo di dare massima efficacia all'utilizzo delle risorse disponibili, garantire la tutela della salute dei lavoratori e della cittadinanza, qualificando i luoghi di lavoro e tutelando l'ambiente, sono stati definiti i seguenti Criteri di priorità:

- a) Vicinanza dell'edificio da bonificare inferiore a 800 metri in linea d'aria, da recettori sensibili quali scuole o ospedali;
- b) Contestuale installazione di impianto fotovoltaico.

In relazione al primo criterio di priorità si intendono per scuole, scuole di ogni ordine e grado pubbliche o paritarie; per ospedali, ospedali e strutture sanitarie pubblici o accreditati.

Per quanto attiene al secondo criterio di priorità, l'impianto fotovoltaico deve essere installato presso la medesima unità locale o sede legale di cui fa parte l'edificio da bonificare, dopo la data di presentazione della prenotazione on-line.

Non è necessario che l'impianto fotovoltaico venga realizzato dal soggetto beneficiario del contributo; può infatti essere installato sia dal soggetto beneficiario sia da un soggetto diverso/terzo.

Nella formazione della graduatoria, viene data priorità agli interventi per i quali sia riscontrata la presenza di **almeno un criterio di priorità**, disposti in ordine cronologico. Successivamente sono inseriti in graduatoria gli interventi che non soddisfino alcun criterio di priorità, in ordine

cronologico, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili.

È comunque possibile indicare la presenza di entrambi i criteri, in tal caso l'intervento vede applicato il criterio di priorità al pari di interventi con un solo criterio.

Se l'intervento proposto comprende più edifici da bonificare, il criterio di priorità trova applicazione anche nel caso in cui la presenza di un solo criterio di priorità sia verificabile in uno solo degli edifici.

Nel caso in cui a seguito dei controlli istruttori di cui al paragrafo 12 non sia verificabile la presenza di almeno uno dei criteri di priorità, l'intervento non ha diritto alla priorità di posizione in graduatoria, e viene collocato d'ufficio nella seconda parte della graduatoria in ordine cronologico di arrivo.

11) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La presentazione della domanda si articola in due fasi:

- fase 1: prenotazione on-line del contributo;
- fase 2: completamento della domanda di contributo.

11.1) FASE 1: PRENOTAZIONE ON-LINE DEL CONTRIBUTO

L'impresa richiedente, che intenda accedere al contributo, dovrà effettuare la prenotazione on-line collegandosi all'applicazione informatica che verrà resa disponibile al seguente link <https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/ambiente/incentivirimozioneamianto/> disponibile anche sulla pagina web dedicata al Bando, sul sito della Regione Emilia-Romagna - Area tematica ambiente.

La **compilazione della prenotazione** on-line potrà essere effettuata **dalle ore 10:00 del 22 novembre 2023 alle ore 16:00 del 28 novembre 2023.**

Alla conferma dell'invio il sistema attribuirà alla prenotazione un codice identificativo unico. Entro le successive 48 ore il richiedente riceverà sull'indirizzo pec indicato nella prenotazione, una ricevuta contenente protocollo data e orario di registrazione e il codice identificativo assegnato. Sulla base di queste informazioni verrà stabilito l'ordine cronologico di arrivo delle domande in ciascuna delle due parti dell'elenco delle prenotazioni on-line, relative alla presenza o meno del criterio indicato al paragrafo 10.

Nella prenotazione on-line saranno richiesti i seguenti dati:

- dati anagrafici del soggetto richiedente (titolare/amministratore unico/legale rappresentante);
- dati anagrafici dell'impresa (ragione sociale, natura giuridica, codice fiscale, partita iva, indirizzo, ATECO);
- dimensione aziendale (micro, piccola, media o grande impresa);
- autonomia impresa: autonoma oppure associata/collegata ad altre imprese;
- dati del progetto per il quale si chiede il contributo (titolo, descrizione sintetica, indirizzo edificio da bonificare, localizzazione edificio specificando coordinate geografiche in formato WGS84 in gradi decimali (Es gg.dddd), mq amianto da rimuovere, stima del costo complessivo);
- eventuale presenza di **almeno uno dei criteri di priorità** indicati al paragrafo 10: *Vicinanza dell'edificio da bonificare, inferiore a 800 metri in linea d'aria, da recettori sensibili quali scuole o ospedali; Contestuale installazione di impianto fotovoltaico.*
- Posta Elettronica Certificata (PEC) dell'impresa ed eventuale e-mail a cui inviare la ricevuta della prenotazione on-line (Fase 1).

La stima del contributo verrà calcolata applicando le percentuali di cui al paragrafo 6, determinate dalla dimensione aziendale, dal costo complessivo preventivato e indicato in prenotazione.

La Struttura regionale competente provvederà:

- a prendere atto dell'elenco delle prenotazioni on-line pervenute dal 22 al 28 novembre 2023 ordinato sulla base della presenza o meno del criterio di priorità e l'ordine cronologico di arrivo;
- a formulare l'elenco delle prenotazioni on-line che, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, si sono collocate in posizione utile per accedere alla 2° fase di completamento della domanda. Nell'elenco citato sarà anche indicata la stima dell'importo del contributo richiesto;
- ad invitare alla fase 2 "completamento della domanda di contributo", tramite pec, le imprese che si saranno collocate in posizione utile nell'elenco delle prenotazioni on-line.

11.2) FASE 2: COMPLETAMENTO DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Le imprese ammesse alla Fase 2 dovranno accedere all'applicativo informatico del Bando con credenziali **SPID/CIE/CNS** del legale rappresentante, per il completamento della domanda di contributo e avranno tempo fino al 05 aprile 2024 per la trasmissione definitiva.

L'applicativo informatico per la fase 2 sarà **disponibile dalle ore 10:00 del 10 gennaio 2024 alle ore 16:00 del 05 aprile 2024**.

Al fine del rispetto della tempistica farà fede la data della ricezione della domanda sull'applicativo informatico.

Le imprese riceveranno via pec, a seguito del caricamento delle informazioni sull'applicativo Fase 2, la comunicazione con l'indicazione del protocollo regionale assegnato alla domanda.

Si precisa che la domanda apparirà precompilata con i dati inseriti nella prenotazione del contributo Fase 1. In caso di variazione del costo complessivo dell'intervento il contributo verrà ricalcolato sulla base delle percentuali di cui al paragrafo 6, ma non sarà possibile in nessun caso riconoscere un contributo di importo superiore a quello già determinato in fase di prenotazione on-line.

L'eventuale modifica delle informazioni comunicate in fase 1 per il riconoscimento della priorità, nel caso in cui comporti il mancato mantenimento del requisito, determinerà il collocamento d'ufficio nella seconda parte della graduatoria in ordine cronologico di arrivo, con possibilità di esclusione dal percorso di finanziamento qualora l'ordine di arrivo della domanda non consenta il mantenimento della stessa in graduatoria.

Le informazioni richieste per il completamento della domanda in fase 2 sono indicate nell'allegato B parte integrante del presente Bando.

12) PROCEDURA DI VALUTAZIONE

La modalità di valutazione delle candidature progettuali utilizzata è quella definita "a sportello" secondo quanto previsto all'art. 5, comma 3¹, del D.lgs. 31 marzo 1998, n.

¹Nel procedimento a sportello è prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie

123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59".

La Struttura regionale competente provvederà a verificare la completezza della documentazione richiesta, la presenza o meno di almeno uno dei criteri di priorità, la conformità della candidatura con i requisiti definiti nel bando.

Qualora in fase istruttoria emerga l'esigenza di richiedere chiarimenti o integrazioni alla documentazione presentata, il termine per l'invio delle integrazioni richieste è fissato in 10 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.

Nel caso in cui a seguito dei controlli istruttori non sia verificabile la presenza del criterio di priorità di cui al paragrafo 10, l'intervento non avrà diritto alla priorità di posizione in graduatoria, e verrà collocato d'ufficio nella seconda parte della graduatoria in ordine cronologico di arrivo, ovvero sarà escluso dal contributo qualora ciò derivi dalla nuova posizione acquisita.

13) APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

Il dirigente responsabile della Struttura Competente, sulla base del risultato delle attività istruttorie ed unitamente all'espletamento degli adempimenti previsti in materia di Codice Unico di Progetto di cui all'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", provvederà con proprio provvedimento all'approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a contributo, redatta con riferimento alla presenza dei criteri di priorità e all'ordine cronologico di arrivo delle prenotazioni on-line fino ad esaurimento del plafond disponibile per l'iniziativa.

delle iniziative, per l'ammissibilità all'attività istruttoria. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico.

14) REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

14.1) TERMINE PER L'ULTIMAZIONE ED EVENTUALI PROROGHE

I soggetti beneficiari devono concludere i lavori oggetto dell'intervento entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo.

Si precisa che, ai fini del presente bando, per data di conclusione dei lavori è da intendersi la data di conclusione della sola parte di intervento oggetto di contributo (rimozione e smaltimento amianto).

La data di conclusione è attestata con la comunicazione di fine lavori di cui al paragrafo successivo.

Eventuali proroghe, di durata in ogni caso non superiore a cinque mesi rispetto alla scadenza prevista, potranno essere concesse dal dirigente competente, previa motivata richiesta, in presenza di esigenze non dipendenti da cause imputabili al soggetto richiedente. Tali richieste dovranno essere inviate alla Struttura competente, almeno 60 giorni prima della data prevista di ultimazione del progetto, specificando motivazione e caratteristiche delle varianti richieste.

Le richieste di proroga si intendono accettate decorsi 45 giorni dal ricevimento delle stesse. Qualora la Regione chieda chiarimenti/integrazioni in merito alla richiesta di proroga i termini sopra indicati si intendono interrotti.

14.2) COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI

I beneficiari dei contributi entro un mese dalla conclusione dell'intervento sono tenuti a presentare una relazione tecnica attestante la conclusione dei lavori e nella quale siano riassunte modalità di attuazione dell'intervento stesso, risultati conseguiti e informazioni relative alla data di installazione dell'impianto fotovoltaico nel caso sia presente il relativo criterio di priorità.

Al fine di facilitare le imprese e garantire uniformità istruttoria verrà predisposto un fac-simile di relazione che sarà allegato al Vademecum per la rendicontazione, gestione e monitoraggio degli investimenti finanziati, oggetto di successivo provvedimento.

14.3) CRONOPROGRAMMA ECONOMICO-FINANZIARIO E ESIGIBILITA' DELLE SPESE

Ai fini contabili la spesa sarà considerata esigibile dal momento dell'acquisizione agli atti di tutta la

documentazione richiesta in fase di rendicontazione finanziaria e tecnica dell'investimento (vedi par. 15).

In ottemperanza del D.Lgs. 118/2011, per poter imputare correttamente la spesa sul bilancio regionale, al momento del completamento della domanda (Fase 2) viene richiesto alle imprese di presentare il cronoprogramma economico-finanziario dell'intervento indicando l'annualità presunta in cui la spesa sarà esigibile a scelta tra 2024, 2025 e 2026.

La scelta sarà vincolante per le imprese in quanto non sarà possibile anticipare l'erogazione del contributo rispetto all'anno indicato nel cronoprogramma, al quale corrisponderà l'anno di imputazione del contributo concesso². Le imprese potranno invece chiedere di posticipare la previsione del cronoprogramma alle annualità successive inviando una richiesta a mezzo pec alla Struttura competente, entro il 31 dicembre di ogni anno.

14.4) MODIFICHE E VARIANTI

Possono essere presentate richieste di variazione al progetto oggetto del contributo regionale, fermo restando gli obiettivi originari del progetto.

Tali richieste dovranno essere trasmesse prima della loro realizzazione, all'indirizzo di posta elettronica certificata della Struttura competente:

servrifiuti@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Rientrano tra le varianti tutte le modifiche apportate alle caratteristiche del progetto che ne modifichino costo complessivo e indicatori di risultato. Alla richiesta di variante dovrà essere allegata una relazione descrittiva che ne evidenzia le motivazioni e le modifiche proposte. Qualora dovesse aumentare il costo complessivo il contributo regionale rimarrà invariato, qualora diminuisca il costo complessivo il contributo verrà percentualmente rideterminato.

Le richieste di variante devono essere formalmente accettate e in caso di accoglimento, le relative informazioni verranno registrate d'ufficio sull'applicativo informatico.

Qualora le richieste di variante non siano ritenute accoglibili, la Struttura procedente comunicherà al richiedente tramite pec, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda di variazione. Entro il termine di dieci giorni

² Se per esempio una impresa ha indicato il 2025 come annualità presunta di rendicontazione dell'intervento, la rendicontazione e la relativa erogazione del contributo non potrà essere anticipata al 2024.

dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, ai sensi dell'art 10 Bis della L. 241 del 1990.

L'eventuale diniego alla richiesta di variante verrà comunicato al richiedente tramite pec, corredato dei motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda. Il richiedente potrà quindi accettare la scelta dell'amministrazione e mantenere inalterato il progetto nella sua configurazione tecnica e finanziaria originale o rinunciare al contributo regionale.

L'eventuale modifica di progetto che comporti il venir meno del criterio di priorità indicato, determinerà il collocamento d'ufficio nella seconda parte della graduatoria in ordine cronologico di arrivo e l'impresa rimarrà beneficiaria del contributo solo nel caso in cui rientri in posizione utile sulla base dell'orario di arrivo della prenotazione on-line dello stesso e dei limiti delle risorse finanziarie disponibili, viceversa il contributo verrà revocato.

Dovranno inoltre essere trasmesse tempestivamente con le stesse modalità di cui sopra, eventuali modifiche societarie del soggetto beneficiario, modifiche di sede e di ogni altro elemento contenuto nei documenti prodotti per l'ammissione a finanziamento, ivi compreso l'ottenimento di altri contributi nazionali, regionali e comunitari successive alla data di inoltro della domanda, entro il termine di 60 giorni dalla data della modifica dell'informazione, a pena di revoca del contributo eventualmente concesso.

15) MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

La struttura regionale preposta alla gestione economico-finanziaria del programma dei contributi regionali previsti con il presente provvedimento è l'Area Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati, Servizi Pubblici dell'Ambiente della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente.

Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione al termine del progetto, sulla base delle spese sostenute e documentate secondo le modalità di seguito indicate.

Ai fini della liquidazione del contributo, i soggetti beneficiari dovranno produrre la rendicontazione finanziaria e tecnica dell'intervento, di norma entro 3 mesi dalla data di comunicazione di fine lavori di cui al par. 14.2, ed entro 15

mesi nel caso di "contestuale installazione di impianto fotovoltaico". Per gli interventi ammessi a contributo con criterio di priorità, dovrà essere attestato e documentato anche il mantenimento del criterio di priorità.

La rendicontazione finanziaria consiste nella presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa su applicativo informatico, completa di un rendiconto analitico delle voci di spesa, correlate al dettaglio dei costi previsti nella domanda ammessa a contributo. Il rendiconto comprende l'elenco delle fatture pagate con numero, data di emissione, causale, ragione sociale del fornitore, importo, data della quietanza di ciascuna fattura e totale delle spese sostenute unitamente all'attestazione della regolarità documentale delle stesse e la loro conformità alle tipologie previste dal Bando.

Il beneficiario del contributo dovrà effettuare il pagamento delle spese sostenute nel rispetto degli obblighi di tracciabilità stabiliti nell'articolo 3, comma 1 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, così come interpretato e modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187.

Pertanto:

- per il pagamento delle spese l'impresa dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A.;
- il pagamento delle spese ammissibili potrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario o postale;
- nel caso in cui le spese siano pagate successivamente alla data di concessione del contributo, il bonifico bancario o postale dovranno riportare, nella relativa causale di pagamento, il codice unico di progetto (CUP) che sarà comunicato dalla Regione in occasione dell'approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a contributo.

Non è ammesso il pagamento delle spese in denaro contante o attraverso la cessione di beni o compensazioni di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore.

La rendicontazione tecnica consiste nella presentazione della seguente documentazione:

- almeno due fotografie che evidenzino la localizzazione e i risultati dei lavori di rimozione;
- copia del Piano di lavoro per la rimozione di materiale contenete amianto, presentato alla AUSL territorialmente

competente ai sensi dell'art. 256 del D.lgs. 81/2008 in formato pdf;

- la documentazione che attesti l'avvenuto invio del Piano di rimozione amianto e il ricevimento da parte dell'ASL di tale documento in formato pdf;
- documentazione attestante il mantenimento di almeno un criterio di priorità, dove presente. In particolare, per il criterio di priorità "*Contestuale installazione di impianto fotovoltaico*" dovranno essere allegate la relazione tecnica dell'impianto fotovoltaico installato e relativa documentazione fotografica;
- copia dei formulari di identificazione del rifiuto contenente amianto, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. 152/2006, che attestino l'invio di tali rifiuti ad impianti autorizzati al loro smaltimento (nello specifico deve essere fornita la IV copia dei formulari) in formato pdf;
- documentazione fotografica relativa all'esposizione della targa permanente con il logo e dicitura previste al paragrafo 9.

Si provvederà con successivo atto del Responsabile dell'Area Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati, Servizi Pubblici dell'Ambiente a definire in maniera dettagliata le forme e le modalità di rendicontazione, monitoraggio, controllo dell'intervento e liquidazione del contributo, attraverso la predisposizione di uno specifico Vademecum Gestionale.

In ogni caso qualora la spesa effettiva documentata a consuntivo risultasse inferiore all'importo ammesso a contributo, si provvederà ad una proporzionale riduzione del contributo concesso, mentre una spesa effettiva documentata superiore all'importo ammesso a contributo non comporterà aumento del contributo concesso. Qualora il costo complessivo rendicontato risultasse, anche a seguito di verifica di regolarità, inferiore a € 15.000,00 il contributo sarà revocato.

16) ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 72 LEGGE FINANZIARIA DELLO STATO N. 289/2002

A seguito della entrata in vigore dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", i contributi in conto capitale concessi alle imprese a partire dal 1° gennaio 2003 devono essere restituiti, nella misura minima del 50%, a partire dal primo

quinquennio dalla concessione per completare il rimborso entro il secondo quinquennio con l'applicazione di un tasso di interesse almeno dello 0,50%. Ai sensi dell'Art. 2 comma 2 del D.Lgs. 123/1998 il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione è indicato e aggiornato con Decreto del Ministero competente.

In applicazione del citato Art. 72 L. 289/2002, la restituzione del 50% del contributo non a fondo perduto potrà essere:

- contestuale alla liquidazione del contributo;
- in 5 rate annuali, con l'applicazione di un tasso di interesse almeno dello 0,50%, secondo un piano di restituzione definito nel provvedimento che autorizza il pagamento dietro presentazione da parte dell'impresa di una garanzia fidejussoria a copertura delle restituzioni (il modello della fidejussione sarà allegato al vademecum per la gestione che sarà approvato con successivo provvedimento). Il mancato pagamento di due rate consecutive entro il termine previsto nel piano di restituzione comporta la decadenza dalla rateizzazione, con conseguente obbligo di rimborso di quanto ancora dovuto e degli interessi legali maturati.

La scelta dovrà essere effettuata dall'impresa in fase di rendicontazione dell'investimento.

17) CONTROLLI A CAMPIONE

La Regione Emilia-Romagna, per il tramite della Struttura competente, potrà richiedere all'ARPAE di effettuare controlli e sopralluoghi, anche intermedi, presso le unità produttive ove deve essere realizzato l'intervento da parte dei soggetti beneficiari per verificare la conformità di quanto dichiarato, anche al fine di liquidare il saldo del contributo concesso.

L'inserimento delle informazioni richieste nell'applicativo informatico ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, vale quale dichiarazione e conseguentemente in caso di dichiarazioni mendaci trovano applicazione le sanzioni penali, richiamate dall'articoli 75 e 76 del D.P.R. citato.

Si precisa inoltre che gli interventi e le opere ammesse a finanziamento con il programma di cui alla presente deliberazione sono attuativi dei Piani e delle Strategie citate in Premessa al paragrafo 1 e perseguono le finalità ambientali degli strumenti richiamati. I finanziamenti non possono pertanto essere distolti da dette finalità. In caso di

violazione di quanto sopra detto trova applicazione l'art. 316 bis del Codice penale.

Le dichiarazioni rese, contenenti asserzioni che l'amministrazione ha positivamente valutato ai fini della concessione del contributo saranno oggetto di controlli a campione nella misura del 5%. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di procedere ad ulteriori accertamenti qualora lo ritenesse necessario. Il campione verrà individuato utilizzando il generatore di numeri casuali disponibile sul sito internet della Regione Emilia-Romagna <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore>. I beneficiari sorteggiati per il controllo potranno ricevere delle richieste di documentazione da parte della Struttura competente qualora risultasse necessario.

Qualora in esito alle verifiche effettuate emergessero gravi irregolarità nelle dichiarazioni sostitutive rese o nei documenti presentati, l'amministrazione provvederà alla revoca del contributo e al recupero di eventuali somme già versate, fatte salve le ulteriori conseguenze penali.

18) ESCLUSIONE DELLE DOMANDE, REVOCA DEI CONTRIBUTI

Non saranno considerate ammissibili a contributo le domande non conformi alle previsioni del presente bando e conseguentemente saranno escluse dalla graduatoria.

Il contributo regionale è revocato in caso di rinuncia del finanziamento da parte del beneficiario, che dovrà essere trasmessa tempestivamente all'indirizzo pec della struttura competente: servrifiuti@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Il contributo regionale è inoltre revocato, previa comunicazione dell'avvio del relativo procedimento, con recupero delle quote eventualmente già erogate, qualora, anche da verifiche e controlli disposti a campione:

- sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali il contributo è stato concesso;
- vengano accertate gravi irregolarità nelle dichiarazioni sostitutive rese e nei documenti presentati, fatte salve le ulteriori conseguenze dal punto di vista penale;
- il soggetto beneficiario non abbia realizzato l'intervento ammesso a contributo nei termini previsti, fatte salve le proroghe eventualmente concesse dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi del paragrafo 13.1) e la possibilità della Struttura competente, di procedere alla riduzione del

- contributo in ragione di una contrazione dell'intervento documentata dal soggetto beneficiario, fermo restando il rispetto del requisito dell'importo di intervento minimo di € 15.000,00 e il mantenimento degli obiettivi previsti dal bando;
- nel caso la realizzazione non sia conforme al progetto presentato, fatte salve le varianti eventualmente ammesse dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi del paragrafo 14.4);
 - nel caso in cui il costo complessivo ammissibile a seguito della rendicontazione finale a conclusione dell'intervento, risulti inferiore a € 15.000,00.

19) CUMULABILITÀ

I contributi previsti dal presente Bando sono cumulabili per lo stesso progetto con altri aiuti aventi sia finalità analoghe che diverse, erogati dalla Regione Emilia-Romagna o da altri soggetti, con la condizione che non vengano finanziate le medesime voci di costo e la combinazione degli aiuti non ecceda il massimale più favorevole dei regimi considerati.

20) RISORSE FINANZIARIE

A copertura dell'iniziativa oggetto del presente Bando sono destinate risorse pari a **€ 4.000.000,00** iscritte sul Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2023-2025, annualità 2023.

21) ACCESSO AGLI ATTI E TUTELA DELLA PRIVACY

Il diritto di accesso di cui al combinato disposto ex Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii. e della L.R. 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso), viene esercitato mediante richiesta scritta motivata indirizzata a: Regione Emilia-Romagna - Area Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati, Servizi Pubblici dell'Ambiente - Viale della Fiera, 8 - o trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo servrifiuti@postacert.regione.emilia-romagna.it

L'istanza di accesso deve indicare, come previsto dall'art. 5 comma 2 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 "Regolamento per la Disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", gli estremi dei documenti in relazione ai quali viene richiesto l'accesso o gli elementi che ne consentano l'esatta individuazione, le generalità del richiedente, gli elementi idonei a provare la presenza dell'interesse connesso alla richiesta e gli eventuali poteri rappresentativi.

I dati personali conferiti dai partecipanti al bando saranno trattati dalla Regione Emilia-Romagna per gestire le procedure inerenti all'ammissione al beneficio, conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.) per quanto compatibile. Al riguardo si rinvia all'informativa presente sul sito al momento della presentazione della domanda.

Il conferimento dei dati personali forniti al momento della presentazione della domanda è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente bando e per l'espletamento delle successive attività ad esso correlate. I dati acquisiti nell'ambito della procedura saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Il Titolare del trattamento dei dati personali forniti è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap. 40127. Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità proprie del presente bando e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi nel rispetto del Regolamento europeo n. 679/2016 e dalla normativa vigente.

22) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Il responsabile del procedimento relativo all'attuazione del presente bando ai sensi della Legge 241/1990 è la Responsabile dell'Area Rifiuti, Bonifica siti contaminati e Servizi pubblici dell'ambiente della Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente, Avv. Cristina Govoni, tel.: 051-5276003 indirizzo di Posta Elettronica Certificata servrifiuti@postacert.regione.emilia-romagna.it.

23) INFORMAZIONI

Il presente bando e i suoi allegati sono scaricabili dalla pagina web dedicata al Bando sul sito della Regione Emilia-Romagna - Area tematica ambiente, all'indirizzo [Bando Amianto 2023 - Incentivi alle imprese per la rimozione e lo smaltimento di manufatti contenenti amianto - Ambiente \(regione.emilia-romagna.it\)](https://regione.emilia-romagna.it)

Nella citata pagina sarà possibile anche reperire ulteriori informazioni in merito alle procedure di accesso al contributo ed eventuali aggiornamenti.

24) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente nonché al Vademecum Gestionale di cui al par. 15.

DEFINIZIONE DI PMI E AUTONOMIA DI IMPRESA

DEFINIZIONE DI PMI

(Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 e D.M. Attività Produttive del 18 aprile 2005)

Sono definite micro, piccole e medie imprese (PMI) le imprese che presentano i requisiti dimensionali (numero degli occupati, valore del fatturato, totale di stato patrimoniale) e i caratteri di autonomia sotto indicati.

DIMENSIONI

In base ai requisiti dimensionali, sono definite Pmi le imprese che:

- a. hanno meno di 250 occupati e
- b. hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Nell'ambito della categoria delle Pmi, si definisce piccola impresa l'impresa che:

- a. ha meno di 50 occupati e
- b. ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Relativamente alla categoria delle Pmi, si definisce microimpresa l'impresa che:

- a. ha meno di 10 occupati, e
- b. ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

I due requisiti di cui alle lettere a) e b) sopra citate sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

Ai fini delle suddette definizioni:

- a. per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del Codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

- b. per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;
- c. per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese:

- a. il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
- b. il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a).

Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

AUTONOMIA

Ai fini delle suddette definizioni le imprese sono considerate autonome, associate o collegate secondo quanto riportato rispettivamente ai successivi punti:

- sono considerate autonome le imprese che non sono associate né collegate ai sensi dei successivi commi 3 e 5;
- sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate ai sensi del successivo punto, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene,

da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:

- a. società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
- b. università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
- c. investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d. enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata, ai sensi del punto precedente, ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

- sono considerate collegate le imprese, fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

- a. l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- b. l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- c. l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- d. le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata, ai sensi del punto precedente, ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate - situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime - a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di cui al comma 4.

La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.

Ad eccezione dei casi riportati nel precedente comma 3, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

L'impresa richiedente è considerata autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa stessa sia disperso in modo tale

che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiarati di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e /o collegate.

N.B. Per tutto quanto non è disposto nel presente allegato si fa riferimento alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 e al D.M. 18 aprile 2005.

ALLEGATO B) contenuti della DOMANDA DI CONTRIBUTO FASE 2

Regione Emilia-Romagna

Direzione generale Cura del Territorio e dell'Ambiente

Area rifiuti e bonifica siti contaminati, servizi pubblici ambientali

PEC: servrifiuti@postacert.regione.emilia-romagna.it

BANDO AMIANTO 2023

**INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO
DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO**

Fase 2

Data di emissione della Marca da Bollo/Contrassegno _____

Codice identificativo della Marca da Bollo/Contrassegno _____

Annullato in data _____

Se Esente da marca da bollo (inserire motivo dell'esenzione, indicando i riferimenti normativi che giustificano tale esenzione)

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _____ nato/a a _____

provincia di ____ il _____ (gg/mm/aaaa)

Codice Fiscale _____ in qualità di:

titolare dell'impresa _____

indicare la ragione sociale

amministratore unico dell'impresa _____

indicare la ragione sociale

legale rappresentante dell'impresa _____

indicare la ragione sociale

CHIEDE

la concessione del contributo previsto dal bando in oggetto e pertanto

DICHIARA

ai sensi ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

SEZIONE A) DATI IMPRESA

1) che i dati relativi all'impresa richiedente sono i seguenti:

Ragione Sociale _____

Natura Giuridica _____

Categoria giuridica ai fini della concessione del contributo _____

Codice Fiscale _____ Partita Iva _____
Indirizzo _____
Comune _____ Provincia (_____) CAP _____
indirizzo e-mail _____ PEC impresa _____
CODICE ATECO principale della sede legale: __. __. __
ISCRITTA ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI _____ REA _____

SEZIONE B) DIMENSIONE AZIENDALI, AUTONOMIA DI IMPRESA E POSSESSO
REQUISITI GENERALI

- 2) che l'impresa richiedente ai sensi della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 e D.M. Attività Produttive del 18 aprile 2005 è classificabile come: *Micro-Piccola-Media impresa/ Grande impresa;*
- 3) che alla data di presentazione della domanda l'impresa ha n. ____ dipendenti;
- 4) che secondo le definizioni contenute all'art. 3 dell'allegato al Regolamento (UE) n. 651/2014 e nel decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 recante ad oggetto "Adeguamento e alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese" l'impresa è: *Autonoma oppure collegata/associata con altra impresa;*
- 5) che l'impresa è attiva e non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già stato adottato il decreto di omologa di cui all'art. 180 della legge fallimentare) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- 6) che l'impresa non rientra nella condizione di "impresa in difficoltà" secondo la definizione di cui all'art. 2, punto 18) del Reg. (UE) n. 651/2014;
- 7) che l'impresa possiede una situazione di regolarità contributiva nei confronti dell'INPS e INAIL al momento della sottoscrizione della presente domanda, salvo i casi di esenzione all'iscrizione qualora previsti;
- 8) che il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) applicato è il seguente: _____;
- 9) che all'interno dell'azienda vengono rispettate le condizioni stabilite dal contratto collettivo nazionale di categoria e delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- 10) che non sussiste in capo all'impresa di cui il sottoscritto è legale rappresentante l'obbligatorietà alla realizzazione dell'intervento a seguito di provvedimento dell'autorità competente, ovvero in forza di legge;
- 11) che l'impresa non è destinataria di un'ingiunzione di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato determinati aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno;

SEZIONE C) LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

12) che l'intervento verrà realizzato nei seguenti immobili nei quali viene svolta l'attività produttiva, terziaria o commerciale dell'impresa richiedente, sede di lavoro per i soggetti addetti a tale attività:

EDIFICIO 1

L'edificio risulta essere Sede legale/Unità locale n. _____
(ATECO __ . __ . __) dell'impresa riscontrabile da visura camerale.

Indirizzo: _____ Provincia: _____ Comune: _____ CAP: _____

Coordinate geografiche (x, y): _____ Estremi catastali: _____

Presenza di almeno uno dei criteri di priorità:

- Vicinanza dell'edificio da bonificare inferiore a 800 metri in linea d'aria, da recettori sensibili quali scuole o ospedali

- Contestuale installazione di impianto fotovoltaico

SI / NO

Se SÌ, Indicare il criterio di priorità presente, ad es. "Vicinanza scuola o ospedale", "Impianto fotovoltaico" o in alternativa, "entrambi"

Attività che l'impresa svolge all'interno dell'edificio:

n. addetti che prestano attività all'interno dell'edificio da bonificare: ____

Edificio di proprietà dell'impresa: SI / NO

Se NO allegare:

Autorizzazione firmata dal proprietario con allegato documento di identità in formato PDF e attestazione della durata del contratto di locazione

Tipologia Manufatto da Bonificare:

MQ amianto da rimuovere in copertura: _____

MQ di amianto da rimuovere in altre tipologie di manufatto: _____

Totale MQ da rimuovere dall'edificio: _____

EDIFICIO 2 (eventuale) ...

TOTALE MQ DA RIMUOVERE: _____

Lavori già iniziati: SI / NO

Se SI: data di inizio lavori _____

SEZIONE D) RELAZIONE DESCRITTIVA DELL'INTERVENTO

13) che l'investimento proposto è conforme alle prescrizioni del bando e viene descritto nella relazione allegata redatta su carta intestata dell'impresa;

Relazione descrittiva dell'intervento in formato pdf.

La relazione tecnica dovrà contenere:

- Descrizione manufatto contenente amianto e indicazione stato usura;
- Breve descrizione intervento di rimozione;
- Estremi del titolo edilizio se già richiesto (facoltativo);
- Impresa che realizzerà i lavori se già individuata (facoltativo);
- Eventuali particolari difficoltà di realizzazione legati all'attività che si svolge nell'edificio o alla tipologia di cantiere e misure che verranno adottate per svolgere i lavori in sicurezza;
- Descrizione elementi attestanti la presenza del **criterio di priorità se indicato**, nel caso di "contestuale installazione di impianto fotovoltaico" integrare il progetto dell'intervento e relative planimetrie;
- Altri eventuali aspetti utili a valutare l'intervento e la congruità dei costi preventivati;

Elenco allegati:

- copia del piano di lavoro presentato alla Asl di competenza in formato pdf, se presente
- foto manufatto da bonificare in formato pdf o jpg
- planimetria intervento in formato pdf

SEZIONE E) QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

14) che le spese riportate nel seguente quadro economico sono relative esclusivamente alla porzione di intervento oggetto di contributo (rimozione e smaltimento amianto) secondo quanto indicato all'art. 8) del Bando, al netto di qualsiasi spesa relativa al rifacimento del manufatto:

Voce di spesa analitica	Importo € (al netto I.V.A.)
(A) Lavori di rimozione	
(B) Smaltimento	
(C) Oneri di sicurezza	
Spese tecniche Massimo 10% di (A+B+C)	
Totale	
Massima stima ammissibile (da precedente dichiarazione)	
STIMA Attuale	

SEZIONE F) CRONOPROGRAMMA ECONOMICO-FINANZIARIO INTERVENTO

- 15) di aver preso visione di quanto riportato all'art. 14.3) del Bando "CRONOPROGRAMMA ECONOMICO-FINANZIARIO E ESIGIBILITA' DELLE SPESE" e di essere pertanto consapevole che la spesa sarà imputata sul bilancio regionale secondo l'annualità indicata al punto successivo;
- 16) di prevedere ai sensi del D.lgs.118/2011 che l'intervento sarà rendicontato, e quindi la spesa relativa al contributo sarà esigibile, nell'annualità: 2024/ 2025/ 2026;

SEZIONE G) CUMULABILITA' CONTRIBUTO

- 17) di non aver fruito di aiuti erogati dalla Regione o da altri soggetti pubblici per il medesimo investimento/ di aver fruito di altri aiuti erogati dalla Regione o da altri soggetti pubblici per il medesimo investimento con finalità analoghe o diverse per un importo complessivo di € _____, che non hanno finanziato le medesime voci di costo sostenute nel presente bando, specificando inoltre che il citato importo, sommato al contributo oggetto del presente Bando, non comporta il superamento del massimale più favorevole dei regimi considerati.
- 18) di indicare di seguito quale **referente operativo del progetto**:

Cognome e nome _____ Telefono n. _____
Pec _____ Indirizzo di posta elettronica _____

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA INOLTRE:

- di non aver riportato, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda, condanne penali;
- che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del medesimo D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. **Codice delle leggi antimafia**);
- di impegnarsi a consentire i controlli e gli accertamenti che la Regione riterrà opportuni, anche a seguito di controlli a campione, da eseguirsi anche tramite personale ARPAE;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Regione Emilia-Romagna eventuali variazioni societarie, di sede, deliberazioni di liquidazione volontaria o coatta dell'impresa e ogni altro elemento contenuto nei documenti di ammissione a finanziamento;
- che i dati e le notizie forniti nella presente domanda e relativi allegati corrispondono a verità;
- di aver provveduto all'assolvimento, ove previsto, dell'**imposta di bollo** di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i. **mediante apposizione e annullamento della marca da bollo/contrassegno** il cui numero di serie identificativo e la data di emissione sono riportati nel presente modulo, impegnandosi a non utilizzarla per nessun altro atto e a conservarla in originale al fine di eventuali controlli da parte dell'amministrazione;

- di aver preso visione **dell'informativa sul trattamento dei dati personali** ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa.